



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Convitto Nazionale Statale "G. Piazzi" Sondrio
e Scuole Annesse

Circolare n°3 (n.74 Spaggiari del 23/09)

Sondrio, 25/09/2023

Al Personale Docente
Al Personale ATA

Al DSGA

Oggetto: Vigilanza

Alla luce dell' orientamento generale emerso durante l'intenso, proficuo e costruttivo dibattito del Collegio docenti del 22-09-2023 u.s. e condividendo le argomentazioni dei docenti intervenuti nella discussione sul punto dell' Odg varie ed eventuali, per il cui prezioso contributo si ringrazia sentitamente, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione sugli obblighi di vigilanza del personale docente ed ata previsti dalle norme contrattuali e di legge vigenti:

Obblighi del personale docente

1. I docenti sono responsabili della vigilanza sugli alunni loro affidati, in qualunque momento della giornata scolastica e comunque essi siano impegnati, all'interno o all'esterno della scuola. Gli insegnanti sono pertanto tenuti alla sorveglianza sugli alunni e rispondono della loro incolumità nell'esecuzione degli specifici obblighi di servizio definiti contrattualmente e quindi in occasione delle attività di insegnamento (nelle quali rientrano le attività didattiche frontali, gli eventuali interventi didattici ed educativi integrativi), così come durante i cinque minuti precedenti l'inizio delle lezioni, o ad essi espressamente affidati per svolgere attività curriculare o extracurriculare, nell'ambito sia dell'orario d'obbligo che in caso di svolgimento di attività aggiuntive di insegnamento deliberate dal Collegio Docenti.
2. Sono affidati al docente:
 - gli alunni della classe assegnatagli in base all'orario scolastico;
 - gruppi di alunni di altre classi, che dovessero venir accorpati alla propria in circostanze eccezionali, per disposizione del dirigente o dei suoi collaboratori, oppure per lo svolgimento di attività particolari.
3. Il docente ha, inoltre, il dovere di intervenire in tutte le situazioni in cui riscontra la mancata sorveglianza di classi o gruppi di alunni.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Convitto Nazionale Statale "G. Piazzi" Sondrio
e Scuole Annesse

4. Il corretto esercizio dell'azione di vigilanza prevede:
- la presenza del docente accanto al gruppo classe;
 - l'attenzione continua al comportamento degli studenti, a cui non deve essere consentito di allontanarsi, se non per breve tempo e per causa di forza maggiore;
 - l'intervento sollecito, tendente a impedire o a far cessare comportamenti pericolosi o scorretti;
 - l'azione di prevenzione, che si esercita tenendo gli studenti impegnati in attività adeguatamente programmate e motivanti, anche nelle ore di supplenza.
5. Circa le modalità di esercizio del dovere della sorveglianza, si precisa quanto segue:

ingresso

- all'ingresso degli alunni, i docenti devono essere presenti in classe per accoglierli, cinque minuti prima dell'ora fissata per l'effettivo inizio delle lezioni (ore 7.55);
- in caso di ritardo, essi hanno l'onere di informare la presidenza, affinché possano essere adottati i provvedimenti necessari;
- durante l'attività didattica il docente è tenuto ad assicurare la propria presenza continua. Se per causa di forza maggiore deve allontanarsi per alcuni minuti, deve affidare la classe a un collaboratore scolastico;

uscita

- all'uscita dalla scuola, le classi vengono accompagnate fino all'uscita dall'edificio dall'insegnante dell'ultima ora;

intervallo

- durante l'intervallo, i docenti della 3^a ora assicureranno nell'ambito del loro orario di servizio la vigilanza nelle aule e nei corridoi adiacenti;
- durante la ricreazione i laboratori e la palestra rimarranno chiusi in assenza di docenti.

Cambi di ora

- il cambio di insegnante non deve comportare discontinuità nella sorveglianza;
- cambi di ora devono essere effettuati nel più breve tempo possibile; il docente che inizia il servizio dopo la prima ora o ha un'ora libera prima dell'inizio di quella successiva, dovrà trovarsi sulla porta dell'aula al suono della campana;



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Convitto Nazionale Statale "G. Piazzi" Sondrio
e Scuole Annesse

in caso di comprovata necessità i docenti potranno avvalersi della collaborazione del personale non docente; il docente che non dovrà recarsi in altra aula dovrà attendere il collega in classe.

spostamenti interni

- tutti gli spostamenti all'interno dell'edificio, verso palestre, aule speciali, laboratori, biblioteca avvengono sotto il controllo diretto dei docenti;

utilizzo di spazi diversi dalla classe

lezioni di Educazione Fisica, Informatica, Fisica, Scienze, Disegno e altre materie che utilizzano laboratori o spazi diversi dalla classe assegnata:

- quando la lezione si svolge alla prima ora, gli alunni si presenteranno direttamente in classe, dove saranno ricevuti dal docente e saranno accompagnati nello spazio (laboratorio, palestra, aula speciale);

- quando le lezioni si svolgono all'ultima ora, l'uscita degli alunni avverrà direttamente dallo spazio indicato (laboratorio, palestra, aula speciale);

- al termine della lezione, che si svolge durante la mattinata, il docente dovrà riaccompagnare la scolaresca in aula in tempo utile per la lezione successiva;

- quando, in via eccezionale, gli insegnanti fossero impossibilitati ad accompagnare la propria scolaresca in aula, tale compito verrà affidato al collaboratore scolastico presente;

- all'interno dei laboratori e della palestra sono applicabili le disposizioni previste dai regolamenti vigenti;

- l'utilizzo delle attrezzature tecniche e scientifiche, sia in classe che al di fuori, deve avvenire sotto il controllo del personale addetto.

uscite didattiche

- nei casi in cui le classi dovranno partecipare e/o assistere ad attività extrascolastiche (spettacoli teatrali, cinematografici, sportivi, mostre, ecc.), gli insegnanti proponenti dovranno accompagnare gli alunni e svolgere attività di sorveglianza durante il corso della manifestazione;

- durante le visite guidate e i viaggi d'istruzione, secondo la destinazione delle uscite e il tipo di attività svolto, i docenti sono delegati ad adottare le modalità più idonee per l'esercizio della sorveglianza nella situazione;

allontanamento alunni dalla classe

- il provvedimento "illegittimo" di allontanare gli alunni dalla classe, per comportamento scorretto tale da arrecare disturbo alla lezione o per aver terminato il compito in classe prima del tempo stabilito, non è consentito e non esonera il docente dell'ora dalla responsabilità di vigilanza dell'allievo o degli allievi medesimi;

assenze impreviste del docente – classi "scoperte"



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Convitto Nazionale Statale "G. Piazzi" Sondrio
e Scuole Annesse

- in caso di assenza improvvisa del docente, o di più docenti contemporaneamente, e nell'impossibilità di provvedere tempestivamente alla sostituzione, valutate le circostanze concrete (età degli alunni, grado di maturazione effettivo degli stessi, capacità di autocontrollo ed affidabilità, caratteristiche ambientali ecc.), il Dirigente Scolastico o i suoi collaboratori, se ritengono che la situazione non sia del tutto priva di rischi, possono assegnare gli alunni a più classi, anche se questo può provocare disagio alla classe ospitante;
- dinanzi all'alternativa tra sacrificio del diritto allo studio e tutela dell'incolumità personale dei minori, non può che soccombere il primo, nonostante le ovvie conseguenze negative sul piano della didattica.

Compiti del personale collaboratore scolastico

1. Si fa espresso riferimento al profilo professionale delineato nel vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto scuola, che prevede che il personale collaboratore scolastico provveda alla sorveglianza degli alunni nelle aule, nei laboratori e negli spazi comuni, in occasione di momentanea assenza degli insegnanti.
2. Alla luce di tale norma, si specificano le seguenti disposizioni:
 - al momento dell'ingresso degli alunni nella scuola, il personale collaboratore scolastico è tenuto a sorvegliare l'atrio e i corridoi, mantenendo la postazione assegnata dal direttore dei servizi generali e amministrativi;
 - durante le ore di lezione i collaboratori scolastici mantengono le postazioni loro assegnate e sorvegliano gli alunni che escono dall'aula; inoltre, si tengono a disposizione dei docenti che dovessero avere l'esigenza di allontanarsi momentaneamente dalla propria classe. Pertanto, di regola, in ogni piano deve essere sempre presente almeno un collaboratore scolastico;
 - durante l'intervallo il personale collaboratore scolastico è tenuto a controllare l'accesso ai servizi e a collaborare con i docenti nella sorveglianza dei corridoi;
 - all'uscita degli alunni i collaboratori scolastici coadiuvano nella sorveglianza di spazi e corridoi;
 - i collaboratori scolastici sono tenuti a segnalare tempestivamente al Dirigente Scolastico o ai suoi collaboratori l'assenza del docente, affinché vengano adottati i comportamenti opportuni.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Convitto Nazionale Statale "G. Piazzi" Sondrio
e Scuole Annesse

Compiti del personale amministrativo

1. Non è configurabile per il personale amministrativo alcuna responsabilità diretta in merito alla sorveglianza. Tuttavia:

- a) al direttore dei servizi generali e amministrativi spetta l'onere di vigilare affinché il personale collaboratore scolastico rispetti le disposizioni ricevute e le direttive sopra specificate;
- b) il DSGA, o il suo sostituto, in caso di assenza del dirigente e dei docenti collaboratori e docenti con anzianità di servizio, è tenuto ad assumere le decisioni più urgenti e idonee ad evitare discontinuità nell'esercizio della vigilanza sui minori.

Disposizioni comuni

Tutto il Personale in servizio (Docente - ATA), qualora notasse situazioni anomale tra gli studenti o atteggiamenti lesivi delle persone e cose, è tenuto ad intervenire e segnalare il tutto tempestivamente alla Dirigenza scolastica o ai collaboratori del DS o al DSGA.

CONCLUSIONI

Si ricorda ai docenti che la vigilanza rientra, con l'attività didattica e valutativa, fra i compiti fondamentali e delicati connessi alla funzione e comporta una precisa responsabilità civile, sancita dagli artt. 22e 23 del T.U

10.1.57 n.3 e dall'art. 2048 del Codice Civile, con l'integrazione di cui all'art.61 della Legge 11.7.80 n.312. Nella convinzione che solo un'azione coordinata e condivisa tra tutto il personale della scuola possa migliorare l'organizzazione e l'efficacia del servizio sorveglianza, si ringrazia tutto il personale per la collaborazione che sarà prestata.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO - RETTORE

Prof. Gianluca Rapisarda

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993)